

OBBLIGHI DEL DEBITORE

(art. 3 c.c.i.)

La norma introduce i seguenti nuovi obblighi per il debitore:

1. **L'imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo** deve adottare un **assetto organizzativo adeguato** ai sensi dell'art. 2086 cod. civ. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

ASSETTI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA

(art. 374 c.c.i.)

La norma modifica la rubrica e introduce un secondo comma all'art. 2086 cod. civ. che ora così recita

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dell'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”

ASSETTI ORGANIZZATIVI SOCIETARI

(art. 376 c.c.i.)

La norma trasla l'art. 2086 novellato in tutti i tipi di società; in particolare:

- per le **società per azioni** integrando il primo comma dell'art. 2380 bis cod. civ.
- per le **società a responsabilità limitata** integrando l'art. 2257 cod. civ.
- per le **società in nome collettivo** integrando l'art. 2257 cod. civ.

NB: mediante integrazione dell'art. 2475 è stato esteso alle srl il disposto dell'art. 2381